



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014
Gabinetto del Presidente
Ufficio Europa ed Interventi Comunitari

GURI n.276 del 27-11-2014

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

DECRETO 16 gennaio 2014

Fondo nazionale integrativo per i comuni montani

SCHEDA DI SINTESI

Finalità

Il decreto, in attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Legge di stabilità 2013» definisce:

- i soggetti destinatari del Fondo;
- le modalità di individuazione dei criteri di valutazione e la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi;
- le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti.

Tipologie di progetti

Ai sensi del comma 321 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Legge di stabilità 2013», il fondo è finalizzato finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:

- a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
- b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
- c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
- d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;
- e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
- f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;

- g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;
- h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
- i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
- l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;
- m) servizi di telecomunicazioni;
- n) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;
- o) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
- p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;
- q) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:
 - 1) Club alpino italiano (CAI);
 - 2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
 - 3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;
 - 4) Collegio nazionale dei maestri di sci

Soggetti legittimati

Soggetti legittimati a presentare la domanda di finanziamento e i relativi progetti sono i comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Modalità di individuazione dei criteri di valutazione e procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi

In sede di Conferenza unificata le amministrazioni statali e le regioni interessate definiscono una griglia di criteri di valutazione per l'esame dei progetti e i tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle graduatorie.

Entro il 1° settembre di ciascun anno le regioni competenti, completata l'istruttoria, trasmettono al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport una graduatoria ordinata dei progetti ammissibili al finanziamento.

Entro il 1° novembre dello stesso anno il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette uno schema di decreto che individua i progetti ammissibili.

Entro il successivo 1° dicembre la proposta di decreto viene trasmessa alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione.

Entro il 30 marzo viene adottato il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno che individua i progetti ammissibili.

Modalità di presentazione delle domande

Le regioni, nel cui territorio si trovano i comuni montani provvedono - entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto - ad indicare ai comuni beneficiari i riferimenti degli uffici cui presentare la domanda di finanziamento e le altre prescrizioni utili. Ciascun comune può presentare un solo progetto per ciascuna annualità di riferimento.

Le domande di finanziamento devono essere presentate entro e non oltre il termine del 15 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il finanziamento alla regione territorialmente competente, in formato elettronico. Le domande devono essere complete dei progetti preliminari

Liquidazione dei finanziamenti

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede annualmente al trasferimento dei fondi disponibili alla Presidenza del Consiglio che provvede ad appostarli su capitolo appositamente istituito nel proprio bilancio. Alla liquidazione dei fondi si provvede con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali le autonomie e lo sport.

leggi tutto :

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-27&atto.codiceRedazionale=14A09144&elenco30giorni=true